

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1913 del 20/04/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GIESSE S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione accessori serramenti ubicato in Via Tubertini n. 1, Comune di Budrio (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1983 del 20/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti APRILE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GIESSE S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione accessori serramenti ubicato in Via Tubertini n. 1, Comune di Budrio (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla GIESSE S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione accessori serramenti sito a Budrio, in via Tubertini n. 1, c.a.p. 40054, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. 2702 del 29/5/2018, con scadenza di validità in data 8/6/2033, e rilasciato dal Suap competente con provvedimento n. 13670 del 08/06/2018, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Proseguimento senza modifiche di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Budrio;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

b) Modifica sostanziale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM.

- 2) Revoca la precedente citata AUA n. 2702 del 29/5/2018 e contestualmente richiede al Suap Terre di Pianura di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la GIESSE S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La GIESSE S.p.A., C.F. 02480780374, P.IVA 00581811205, con sede legale a Budrio, in via Tubertini n. 1, c.a.p. 40054, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Chiara Pellegatti, in qualità di procuratore speciale di GIESSE S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 13/7/2020 al prot. n. 11941 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura, con propria nota del 31/7/2020, acquisita agli atti di Arpae con prot. 110493 del 31/7/2020 e confluito nella **Pratica Sinadoc 21881/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 167016 del 18/11/2020, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del silenzio assenso del Comune di Budrio per la matrice scarichi in pubblica fognatura, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il presente atto integra e sostituisce l'AUA adottata da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. 2702 del 29/5/2018.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 225,60 come di seguito specificato:

All.A - Proseguimento senza modifiche matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.

Bologna, data di redazione 16/4/2021

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della GIESSE S.p.A. ubicato in Via Tubertini n. 1, Comune di Budrio (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi 1, 2, 3 e 4 di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento non contenenti sostanze pericolose, domestiche e meteoriche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Budrio, via Tubertini n° 1 e recapitanti nella pubblica fognatura.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Budrio con il parere favorevole agli scarichi Prot n° 1492 del 24/01/2011 riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale. La validità dell'autorizzazione allo scarico sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

L'allegato B della precedente AUA n. 2702 del 29/5/2018 e la documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Terre di Pianura in data 30/7/2020.

Pratica Sinadoc 21881/2020

Documento redatto in data 16/4/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it



Prot. n. 19568
Risposta a nota
Prot. n. 16070 del 09/08/2014
SUAP: 2375

PROVINCIA DI BOLOGNA
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA (BO)

OGGETTO: INVIO PARERE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE –
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO SITO IN VIA TUBERTINI, 1.

In riferimento alla Vs. richiesta del 05/08/2014, circa l'ottenimento dei pareri di competenza necessari ai fini del rilascio dell'Autorizzazione di cui all'oggetto, vista la richiesta prot. 14347 del 15/07/2014 e gli elaborati tecnici allegati, in merito a quanto richiesto, con la presente si comunica che:

- non vi sono motivazioni urbanistico-edilizie ostative al rilascio dell'Autorizzazione;
- si esprime parere favorevole al rinnovo dell'Autorizzazione allo Scarico;
- in merito alla matrice impatto acustico, si specifica che l'intervento non interessa tale matrice ambientale, come desumibile dal modello presentato dalla Ditta.

Distintamente

Budrio, lì 02/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Arch. Tiziana Draghetti

documento firmato digitalmente ai sensi di legge, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928258 Fax 051- 6928327 e-mail: ediliziaprivata@comune.budrio.bo.it
C.F. 00469720379 – P.I.00510771207



Prot. 1492

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la domanda Prot. 21220 del 05/10/2010 e successive integrazioni Prot. 1031 del 17/01/2011 presentata dalla Ditta GSG INTERNATIONAL SPA con sede in Budrio (Bo) Via Tubertini, 1 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue provenienti dall'insediamento posto in Budrio (BO) -Via Tubertini, 1;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale);
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 09 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;
- l'art.107 comma 3 lett. f) Decreto Legislativo 18/08/2000 n°267;
- il parere espresso dall'HERA-Prot. 225032 del 08/11/2010 da cui emerge che:
 - 1) la Ditta di cui sopra origina scarichi di acque reflue industriali derivanti dai processi di pretrattamento del reparto di verniciatura, immessi nella pubblica fognatura di Via Certani (Scarico 4); scarichi di acque reflue domestiche derivanti da un blocco di bagni a servizio di uffici, immessi nella pubblica fognatura di Via Menarini (Scarico 3); scarichi di acque reflue derivanti dalla cucina a servizio della mensa, immessi nella pubblica fognatura di Via Tubertini (Scarico 1); scarichi derivanti da due blocchi di servizi, spogliatoi e bagni raccolti da un collettore in cui confluiscono anche la acque meteoriche provenienti da pluviali e caditoie, immessi nella pubblica fognatura di Via Tubertini (Scarico 2);
 - 2) i reflui provenienti dalla cucina sono pretrattati in degrassatore e i reflui industriali provenienti dal reparto di verniciatura subiscono un trattamento depurativo in impianto chimico-fisico prima di essere immessi nella pubblica fognatura afferente al depuratore di Budrio;
 - 3) i reflui originati dall'insediamento di Via Tubertini, 1 rispettano i criteri di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi industriali in pubblica fognatura, come da rapporto di prova allegato;
- che il sistema di trattamento proposto risulta conforme a quanto indicato nell'atto deliberativo della Giunta Regionale n°1053 del 09/06/2003;

VISTA dichiarazione che non vengono utilizzate sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e/o sostanze pericolose diverse di cui all'allegato 2 della Delibera della Regione Emilia Romagna n.1053/2003;

VISTA la documentazione integrativa prodotta in data 17/01/2011 con prot.1031 comprovante l'avvenuta installazione del dispositivo di intercettazione per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità e l'avvenuta installazione dello strumento di misurazione atto a quantificare le acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura, così come richiesto da HERA Spa con il parere sopra indicato;

VISTA la precedente Autorizzazione Prot. 23500 del 13/09/2007;

VISTA l'istruttoria redatta dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata;

C L A S S I F I C A

l'insediamento, ai sensi del Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale), come produttivo con scarichi di acque reflue industriali senza utilizzo di sostanze pericolose (Scarico 4), acque reflue domestiche (Scarichi 1 e 3), acque miste domestiche/meteoriche (Scarico 2);

A U T O R I Z Z A

La Ditta GSG INTERNATIONAL SPA ad effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo posto in Budrio (BO)-Via Tubertini, 1 come meglio individuato negli elaborati grafici allegati all'istanza, nella generale osservanza del Decreto Legislativo n°152 del 03/04/2006 (Norme in materia ambientale).

Ai fini della tutela ambientale si prescrive quanto segue:

- 1) rispetto dei valori limite imposti dalla tab.3 della l'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 per lo scarico delle acque reflue industriali;
- 2) i pozzetti di ispezione e prelievo, conformi allo schema tipo di cui al Manuale Unichim 92 del Febbraio 1975, dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile a garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 3) i sistemi di depurazione delle acque reflue (originate dal processo industriale e dalle cucine) dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a manutenzione e pulizia periodica;
- 4) i fanghi derivanti dai sistemi di trattamento e tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva (emulsioni oleose, soluzioni di lavaggio, ecc.) dovranno essere raccolti in idonei contenitori e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, la documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera Spa);

- 5) adozione di tutte le misure atte ad evitare/contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n.286/2005;
- 6) ogni modifica apportata all'edificio, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico, dovrà essere comunicata ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. n°152/2006 all'Amministrazione Comunale per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n°152/2006, **ha validità quadriennale qualora non intervengano modifiche degli edifici/insediamenti che diano luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata**, ed è riferita esclusivamente alle acque ed ai corpi recettori sopra indicati, per cui l'effettuazione di scarichi provenienti da diversa destinazione o defluenti in altri corpi idrici è soggetta a separata autorizzazione. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

Il presente atto è rilasciato ai soli fini ambientali e non autorizza in alcun modo l'esecuzione di opere o interventi edilizi che rimangono comunque assoggettati agli specifici procedimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa in materia.

Con la presente si intendono revocate eventuali altre autorizzazioni, inerenti l'oggetto, precedentemente rilasciate da questo Ente.

Con la presente sono fatti salvi gli eventuali diritti dei terzi.

Budrio, li 24/01/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Arch. Tiziana Draghetti)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto GIESSE Spa
comune di Budrio - via Tubertini n° 1

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione motori oleodinamici svolta dalla GIESSE Spa nello stabilimento posto in comune di Budrio, via Tubertini n° 1, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società GIESSE Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SGRASSAGGIO E SODA

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
Ammoniaca e ione ammonio (come NH ₄ ⁺).....	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: PRETRATTAMENTO FINALE

Portata massima	14000 Nm ³ /h
Altezza minima	11 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm ³
Cromo e suoi composti (come Cr)	5 mg/Nm ³

EMISSIONI E7 – E8

PROVENIENZA: CABINA VERNICIATURA IMPIANTO 1

Portata massima	7200 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	3 mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: ESSICCATOIO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.30 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale)	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: VERNICIATURA ELETTROSTATICA

Portata massima	17000 Nm ³ /h
Altezza minima	9.50 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato	3 mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: ESSICCATOIO

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	9.30 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima 1500 Nm³/h
Altezza minima 7 m
Durata massima 3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 10 mg/Nm³

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: VERNICIATURA VITI HV

Portata massima 3000 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 3 mg/Nm³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: TAMPOGRAFIA – BURATTATURA – FANGHI BURATTI

Portata massima 2500 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 3 mg/Nm³
Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 50 mg/Nm³

EMISSIONE E23

PROVENIENZA: IMPIANTO LAVAGGIO CASSETTE

Portata massima 1500 Nm³/h
Altezza minima 8 m
Durata massima 4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 20 mg/Nm³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Fosfati (espressi come PO4) 5 mg/Nm³

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: ESSICCATOIO
EMISSIONI E5 – E6 - E20
PROVENIENZA: RICAMBI ARIA
EMISSIONE E22
PROVENIENZA: CAPP A MENSA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: BRUCIATORE TRATTAMENTO – 180 KW
EMISSIONE E10
PROVENIENZA: BRUCIATORE VERNICIATURA – 618 KW
EMISSIONE E4
PROVENIENZA: BRUCIATORE VERNICIATURA – 570 KW

Punti di emissione provenienti da impianti di combustione autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

I valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici produttivi presenti nello stabilimento, superano il valore di 1 MW previsto al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto tali punti di emissione sono soggetti ad autorizzazione.

Poichè nessun impianto di combustione ha potenza termica nominale superiore a 1 MW, non sono presenti medi impianti di combustione e sono prescritti i valori di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs n°152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	(*) 35 mg/Nm ³
Polveri	(*) 5 mg/Nm ³

(*) il valore di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato metano come combustibile.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, poichè singolarmente non sono presenti medi impianti di combustione, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento

EMISSIONE CT1 – CENTRALE TERMICA STABILIMENTO ED UFFICI (1808 KW)
EMISSIONE CT2 – CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO MONTAGGIO E UFFICI (800 MW)
EMISSIONE CT3 – CENTRALE TERMICA VERNICIATURA RISCALDAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA (1810 KW)
EMISSIONE CT3bis – CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO MAGAZZINO

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoboo@cert.arpae.emr.it

VERNICIATURA (217,5 KW)
EMISSIONE CT4 – CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO (115,8 KW)
EMISSIONE CT5 – CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO BURATTATURA (560 KW)
EMISSIONE CT6 – COGENERATORE AREA VERNICIATURA (386 KW)

Punti di emissione provenienti da impianti termici civili autorizzati ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06. Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MWt, sono autorizzati ai sensi del Titolo I alla Parte V del Dlgs 152/06.

A seguito delle modifiche normative introdotte per i medi impianti di combustione esistenti valgono gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/2017 e pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2017 o UNI 13284-2:2005; ISO 9096:2003 per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;
- ISO 15713:2006; UNI 10787:1999; Metodo ISTISAN 98/2 (allegato 2 del D.M. 25 agosto 2000) per la determinazione dei composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapori espressi come HF;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo contenuto nella norma UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 7401 o UNI 10263:1993 + NIOSH 7401 per la determinazione delle sostanze alcaline

- Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo OSHA 104 (fase gas), UNI EN 13284-1:2003 + NIOSH 5020 (in forma di particolato) per la determinazione degli ftalati;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società GIESSE Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

semestrale per i punti di emissione E1, E2, E9, E13, E18 ed annuale per i punti di emissione E7, E8, E12, E17, E21 ed E23.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta GIESSE Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA.

Pratica Sinadoc n°21881/2020

Documento redatto in data 16/04/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.